



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **121** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELLA L.P. 15.05.2002 N. 7 E S.M. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE RIFERIBILI AGLI ESERCIZI RURALI CON APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO.**

L'anno **duemilasedici** addì **dodici** mese di **luglio** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELLA L.P. 15.05.2002 N. 7 E S.M. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE RIFERIBILI AGLI ESERCIZI RURALI CON APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come l'art. 32 della L.P. 15.05.2002 n. 7 e s.m. comma 1 stabilisca che sono esercizi rurali gli esercizi ricettivi ubicati in edifici tradizionali esistenti ed inseriti in ambiente rurale, dotati di camere destinate agli ospiti, nei quali si fornisce servizio di alloggio ed eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Dato atto come il 2 comma del succitato articolo preveda che “coloro che offrono ospitalità turistica in esercizi rurali si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell’edificio o del territorio comunale di appartenenza nei limiti e secondo le modalità stabilite da un’apposita convenzione che il richiedente stipula con il Comune competente per territorio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l’esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del Comune a spese del richiedente”, con precisazione da parte del successivo comma 3, che è rimesso al Regolamento di Esecuzione l’individuazione delle aree del territorio provinciale in cui possono essere ubicati gli esercizi rurali, le tipologie e le caratteristiche degli edifici tradizionali, con sua precisazione dei criteri per la disciplina degli interventi di manutenzione ambientale”.

Che l’art. 24 del Regolamento approvato con D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., al comma 11. e 12. dispone; *Al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione ambientale di cui all’articolo 32, comma 2, della legge provinciale, i comuni definiscono con proprio provvedimento le tipologie di intervento ammissibili e le modalità di realizzazione degli interventi medesimi, ed adottano le misure necessarie ad assicurare la verifica periodica del rispetto degli obblighi assunti con la convenzione dal gestore dell’esercizio rurale. 12. La convenzione di cui all’articolo 32, comma 2, della legge provinciale è stipulata su proposta del richiedente e la sua stipulazione è condizione per l’efficacia dell’autorizzazione di cui all’articolo 38, comma 2, della legge provinciale.*

Ravvisata conseguentemente la necessità di individuare, a carattere generale, le tipologie di interventi di manutenzione ambientale all’interno delle quali verranno poi individuate le fattispecie concrete che saranno successivamente oggetto di convenzione con gli eventuali soggetti interessati alla realizzazione ed attivazione di esercizi rurali sul territorio comunale.

Evidenziato conseguentemente come gli interventi debbano necessariamente essere orientati alla manutenzione ambientale non delle sole pertinenze dirette degli edifici nei quali verranno ricavati gli esercizi rurali di proprietà dei soggetti richiedenti la predette fattispecie o comunque in loro disponibilità.

Ritenuto di individuare le fattispecie specifiche nelle seguenti attività:

- a) Sfalcio e corretto recupero dell’erba sull’intera superficie di proprietà di pertinenza dell’esercizio rurale;

- b) Manutenzione e difesa delle radure e dei prati dal progressivo rimboschimento, in modo da salvaguardare il paesaggio ‘agricolo’ circostante l’edificio rurale nel raggio compreso tra i 100 e i 500 metri;
- c) Realizzazione di coltivazioni floreali in prossimità dell’esercizio nelle quali vengano posti a dimora fiori e piante tipiche dell’ambiente naturale montano non protette;
- d) Costante pulizia dei percorsi, dei giardini e dei piazzali pertinenziali dell’edificio rurale;
- e) Realizzazione di staccionate in legno autorizzate secondo le fogge in uso delimitanti le proprietà i percorsi pedonali e loro costante manutenzione, per offrire un ambiente il più vicino possibile alle tradizioni rurali;
- f) Manutenzione di eventuali percorsi pedonali e passeggiate di proprietà di questo Comune, a servizio dell’edificio rurale, con sfalcio regolare dell’erba e rimozione arbusti e spinii anche lungo le banchine, con sistemazione di eventuali strutture in murature (muretti a secco) delimitanti le proprietà (pubbliche o del privato) e pulizia delle canalette di raccolta e convogliamento acque, nonché livellamento della sede;
- g) Manutenzione e pulizia delle strade di accesso che si dipartono dalle strade principali comunali o consortili e nelle aree di immediata adiacenza dell’esercizio rurale in modo da garantire accesso sicuro lungo tutto il corso dell’anno.

Constatato che le fattispecie sopra evidenziate costituiscano la casistica di riferimento e guida che può trovare maggiore riscontro nella realtà locale e rappresentano come tali i principali tipi di interventi di manutenzione ambientale, tali da garantire decoro e qualità all’ambiente naturale ancorché i proponenti possano proporre soluzioni complementari.

Valutata nel contempo l’opportunità di richiedere, quali ulteriori possibili adempimenti del gestore i seguenti, ritenuti rilevanti al fine di una migliore qualificazione dell’offerta turistica:

- a) Destinare una parte delle pertinenze dell’edificio rurale di proprietà ad orto per la coltivazione di prodotti che verranno utilizzati per l’eventuale ristorazione degli ospiti. Prodotti che potranno in alternativa essere forniti dalle aziende agricole esistenti sul territorio comunale;
- b) Il servizio di prima colazione venga fornito con l’utilizzo, almeno in via prevalente, di dolci preparati in casa con prodotti a km zero, forniti dalle aziende agricole esistenti sul territorio comunale o comunque in Valle (marmellate, succhi di frutta, miele, sciroppi ecc);
- c) Per la somministrazione di alimenti siano utilizzati prevalentemente prodotti tipici della Valle di Sole o autoprodotti quali formaggi, insaccati nostrani, frutta e verdura;
- d) Predisposizione all’interno della struttura di un’area o espositori adibita alla promozione del territorio, dei suoi prodotti e degli eventi turistici;

Ribadito come la convenzione, sulla base dell’istanza pervenuta, andrà ad individuare, all’interno della casistica generale sopra evidenziata, gli interventi specifici che verranno richiesti da questo Ente quale presupposto per il rilascio dell’autorizzazione per nuovi esercizi rurali.

Riconosciuta la piena rispondenza della scelta adottata alle finalità che si intendono perseguire con le norme dianzi richiamate.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, dal Segretario Comunale, risultando assente la Responsabile del settore tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e

degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di individuare e approvare, per quanto esposto in premessa, in esecuzione delle previsioni normative previste dalla L.P. 15.05.2002 n. 7 e s.m., le fattispecie di manutenzione ambientale da portare in esecuzione, secondo loro indicazione, da parte dei soggetti richiedenti l'attivazione di nuovi esercizi rurali sul territorio di Malè.

2. Di stabilire che le convenzioni da approvare singolarmente, secondo il testo base allegato, possano autorizzare-imporre interventi ricompresi nelle seguenti tipologia valevoli quali indicazioni di massima:

Fattispecie inerenti la manutenzione ambientale:

- a) Sfalcio e corretto recupero dell'erba sull'intera superficie di proprietà di pertinenza dell'esercizio rurale;
- b) Manutenzione e difesa delle radure e dei prati dal progressivo rimboschimento, in modo da salvaguardare il paesaggio 'agricolo' circostante l'edificio rurale nel raggio compreso tra i 100 e i 500 metri;
- c) Realizzazione di coltivazioni floreali in prossimità dell'esercizio nelle quali vengano posti a dimora fiori e piante tipiche dell'ambiente naturale montano non protette;
- d) Costante pulizia dei percorsi, dei giardini e dei piazzali pertinenziali dell'edificio rurale;
- e) Realizzazione di staccionate in legno autorizzate secondo le fogge in uso delimitanti le proprietà i percorsi pedonali e loro costante manutenzione, per offrire un ambiente il più vicino possibile alle tradizioni rurali;
- h) Manutenzione di eventuali percorsi pedonali e passeggiate di proprietà di questo Comune, a servizio dell'edificio rurale, con sfalcio regolare dell'erba e rimozione arbusti e spini anche lungo le banchine, con sistemazione di eventuali strutture in murature (muretti a secco) delimitanti le proprietà (pubbliche o del privato) e pulizia delle canalette di raccolta e convogliamento acque, nonché livellamento della sede;
- i) Manutenzione e pulizia delle strade di accesso che si dipartono dalle strade principali comunali o consortili e nelle aree di immediata adiacenza dell'esercizio rurale in modo da garantire accesso sicuro lungo tutto il corso dell'anno.

Fattispecie inerenti la valorizzazione del territorio in senso ampio (a carattere accessorio e concorrente):

- e) Destinare una parte delle pertinenze dell'edificio rurale di proprietà ad orto per la coltivazione di prodotti che verranno utilizzati per l'eventuale ristorazione degli ospiti. Prodotti che potranno in alternativa essere forniti dalle aziende agricole esistenti sul territorio comunale;
- f) Il servizio di prima colazione venga fornito con l'utilizzo, almeno in via prevalente, di dolci preparati in casa con prodotti a km zero, forniti dalle aziende agricole esistenti sul territorio comunale o comunque in Valle (marmellate, succhi di frutta, miele, sciropi ecc);

- g) Per la somministrazione di alimenti siano utilizzati prevalentemente prodotti tipici della Valle di Sole o autoprodotti quali formaggi, insaccati nostrani, frutta e verdura;
 - h) Predisposizione all'interno della struttura di un'area o espositori adibita alla promozione del territorio, dei suoi prodotti e degli eventi turistici;
3. Di stabilire che nell'ambito delle fattispecie generali precise ai punti 1) e 2) verranno di volta in volta individuate quelle specifiche che saranno oggetto di convenzione con la controparte al fine del rilascio dell'autorizzazione all'attivazione sul territorio comunale di esercizi rurali.
4. Di autorizzare di volta in volta il Sindaco a definire nell'ambito delle suddette previsioni i contenuti specifici da dare alle diverse convenzioni, la cui approvazione risulterà rimessa all'Esecutivo nel caso gli obblighi assunti si discostino in maniera significativa rispetto a quelli dianzi indicati.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a' sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA **12.07.2016** – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL DPReg. 01.02.2005, N. 3/L, COME IN ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2015 N. 31.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELLA L.P. 15.05.2002 N. 7 E S.M. DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE RIFERIBILI AGLI ESERCIZI RURALI CON APPROVAZIONE CONVENZIONE TIPO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 12.07.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **15.07.2016** al giorno **25.07.2016**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 13.07.2016

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio